

N. 221-679-1426-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE VERNOLA)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POSTAL, PICCOLI, KESSLER, PISONI

Presentata il 29 luglio 1976

Norme a favore delle popolazioni ladine della provincia
di Trento

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de CARNERI, BALLARDINI, CUFFARO, BARACETTI,
MILANO DE PAOLI VANDA, MILLET

Presentata il 28 ottobre 1976

Norme costituzionali a favore del gruppo linguistico ladino
della provincia di Trento

d'iniziativa del Deputato RIZ*Presentata il 5 maggio 1977***Norme a favore del gruppo linguistico ladino
che vive nella provincia di Trento***Presentata alla Presidenza il 31 maggio 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge costituzionale che abbiamo l'onore di presentare per l'approvazione alla Camera, risulta dalla unificazione, con alcune modifiche, delle proposte di legge n. 221 a firma dei deputati Postal, Piccoli, Kessler e Pisoni e n. 679 a firma dei deputati de Carneri, Ballardini, Cuffaro, Baracetti, Milano De Paoli Vanda e Millet. Essa tiene conto, peraltro, dello spirito dell'altra proposta di legge n. 1426 presentata dal deputato Riz.

Va ricordato, in premessa, che i ladini di Fassa sono i discendenti di una delle popolazioni che abitavano la Rezia al tempo della conquista da parte dei romani. Questa popolazione retica sentì l'influsso della latinità, ma conservò le sue caratteristiche che ne contraddistinguono ancora la parlata dopo due millenni.

Per lungo tempo la popolazione della Val di Fassa fu organizzata in una piccola repubblica il cui governo era regolato da norme e leggi statutarie che promanavano dalla popolazione stessa con il sistema della democrazia diretta e le valli ladine, benché parte integrante del principato vescovile di Bressanone, dove vigeva lo statuto tirolese, possedevano uno statuto particolare, con norme proprie, che in molti casi erano in contraddizione con lo statuto tirolese, e che pure i ladini riuscirono a difendere con continue lotte.

Il clima rigido, le difficoltà delle comunicazioni, la vita di alta montagna, la modestia dell'agricoltura, costrinsero per lunghi secoli queste popolazioni ad una esistenza travagliata e grama, tanto che alla

fine del '400 si tentò uno sbocco nell'emigrazione che continuò e aumentò nei secoli successivi. La necessità a tal fine di apprendere la lingua tedesca non impedì, però, che già alla fine del Seicento vi fossero scuole ladine in tutti i paesi della Val di Fassa e le testimonianze storiche ricordano la resistenza sempre posta in essere dai fassani contro quanti volevano sminuire la loro autonomia.

Nei tempi più recenti il quadro economico-sociale è notevolmente cambiato grazie all'incremento turistico e al benessere diffuso dovuto anche agli interventi degli enti autonomi locali, della Regione Trentino-Alto Adige e ora della provincia autonoma che ha competenza in materia di incentivazione economica e sociale.

Non vi è dubbio, quindi, che gli 8 mila ladini presenti nei territori di Moena e Fassa appartengono a un gruppo linguistico e hanno diritto a vedere salvaguardate le caratteristiche etniche e culturali al pari dei ladini dell'Alto Adige. Sta di fatto, però, che l'attuale statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige riconosce ai ladini della Val di Fassa minori diritti rispetto a quelli goduti dai ladini dell'Alto Adige.

Per tali motivi, sia prima che dopo l'approvazione del nuovo statuto di autonomia, queste popolazioni, le loro associazioni, i comuni interessati, hanno manifestato la loro protesta fino a chiedere l'aggregazione alla provincia di Bolzano.

Lo stesso consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nel rispettare tale richiesta di aggregazione approvò nel 1972 un dise-

gno di legge costituzionale e raccomandò l'approvazione da parte del Parlamento di nuove norme costituzionali dirette ad estendere alle popolazioni ladine del Trentino i diritti riconosciuti a quelli dell'Alto Adige.

La proposta approvata dal consiglio regionale è identica a quella ora presentata dal deputato Riz. Ma i punti più rilevanti del problema sono quelli relativi alla rappresentanza del gruppo ladino in seno al consiglio regionale e al consiglio provinciale di Trento, al sistema scolastico, al riconoscimento della lingua ladina come titolo preferenziale nell'accesso al pubblico impiego e all'uso del ladino negli enti locali.

In seno alla I Commissione affari costituzionali, a larga maggioranza, si è ritenuto sussistere diverse esigenze di tutela dei ladini della provincia di Bolzano e di quelli della provincia di Trento per i quali si pone soprattutto il problema di valorizzazione delle peculiarità proprie della lingua, delle tradizioni e della cultura locale.

È apparsa, pertanto, ingiustificata una meccanica estensione in favore di questi ultimi delle norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano (estensione come già detto proposta nella passata legislatura dal consiglio regionale e riproposta ora dall'onorevole Riz) e si è ritenuto di preferire l'impostazione delle proposte dei deputati de Carneri e Postal che individuano specifiche disposizioni da introdurre nello statuto.

L'articolo 1, identico nelle due citate proposte, nei lavori della Commissione non ha subito modifiche e stabilisce il principio che nelle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento sia garantita la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento, come peraltro già previsto per quelle della provincia di Bolzano.

L'articolo 2 è stato invece in parte modificato dalla Commissione Affari costituzionali.

Esso ha il pregio di specificare gli otto comuni nei quali si intendono applicabili le nuove norme e stabilisce l'uso della lingua ladina nelle scuole materne, l'insegnamento obbligatorio della lingua e della cultura ladina nelle scuole elementari, l'uso della lingua stessa quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

Si è ritenuta superflua una norma che garantisse la partecipazione delle popolazioni alla gestione delle scuole perché tale ga-

ranzia è già presente nelle norme in vigore nella materia, mentre opportuna è parsa la previsione di una garanzia di rappresentanza nel consiglio scolastico provinciale di Trento degli insegnanti ladini delle indicate località.

Infine, con lo stesso articolo 2 si stabilisce, in dette località, una preferenza, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego per coloro che conoscano la lingua ladina.

Rispetto alle due proposte parlamentari, si è ritenuto di aggiungere e precisare « a parità di condizioni » per evidenti ragioni di giustizia.

L'uso della lingua ladina, in aggiunta a quella italiana negli organi collegiali degli enti locali (problema trattato solo nella proposta dell'onorevole de Carneri), è previsto nell'articolo 3 della proposta formulata dalla Commissione.

Si è ritenuto, a tal proposito, limitare tale uso alle adunanze degli organi collegiali degli enti locali (comuni e comprensori) e non ad altre non precisabili istituzioni e si è ritenuto di eliminare il secondo comma dell'articolo, come formulato nella proposta de Carneri, giacché l'uso della lingua ladina negli atti pubblici degli enti locali avrebbe creato problemi, forse irrisolvibili, di organizzazione amministrativa.

Per quanto attiene infine all'articolo 4 va precisato che esso stabilisce le modalità di attuazione dei tre articoli precedenti con la previsione di decreti legislativi da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della nuova legge costituzionale e sulla base del lavoro che andrà a svolgere una commissione paritetica composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato, uno della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento, di cui uno designato dalla provincia stessa, previa consultazione delle organizzazioni ladine più rappresentative.

Si è su questo ultimo punto preferita la formulazione contenuta nella proposta dell'onorevole Postal per lasciare alla provincia, e non alle organizzazioni rappresentative, la responsabilità della designazione.

Concludendo, riteniamo che l'approvazione della proposta di legge costituzionale rappresenti un atto di giustizia in favore delle popolazioni interessate e un atto di doveroso rispetto del dettato dell'articolo 6 della Costituzione repubblicana che prescrive la tutela delle minoranze linguistiche.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle stesse, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego ».

ART. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 può essere usata la lingua italiana e la lingua ladina.

ART. 4.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione paritetica composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato, uno della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento di cui uno designato previa consultazione delle organizzazioni ladine più rappresentative.

**PROPOSTE DI LEGGE
COSTITUZIONALE****N. 221****ART. 1.**

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

ART. 2.

Al secondo comma dell'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunta la seguente proposizione: « Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto di cui al precedente comma è garantito l'uso della lingua ladina nelle scuole materne. È garantito altresì l'insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole elementari; inoltre la lingua ladina può essere utilizzata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. È garantita la partecipazione delle popolazioni alla gestione delle scuole. Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini. »

ART. 3.

Nei territori dei comuni di cui al precedente articolo la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale nell'accesso al pubblico impiego.

ART. 4.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione paritetica composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato, uno della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento, di cui uno designato previa consultazione delle organizzazioni ladine più rappresentative.

N. 679

ART. 1.

All'articolo 62 del testo unico della legge costituzionale concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

È garantita la partecipazione delle popolazioni alla gestione di queste scuole. Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle stesse, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale nell'accesso al pubblico impiego ».

ART. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali dei comuni di cui al precedente articolo 2 e degli enti e istituzioni locali siti in quei territori può essere usata la lingua italiana o la lingua ladina.

La lingua ladina può inoltre essere usata congiuntamente a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato, negli atti pubblici dei soggetti indicati dal precedente articolo 2 e dal primo comma del presente articolo.

ART. 4.

Con decreti aventi valore di legge ordinaria saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione paritetica composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato, uno della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento, dei quali uno designato dalle associazioni più rappresentative dei ladini della provincia di Trento.

N. 1426

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige è soppresso.

ART. 2.

Dopo l'articolo 102 del testo unico di cui all'articolo 1, viene inserito l'articolo 102-*bis* del seguente tenore:

« In provincia di Trento alla minoranza di lingua ladina della Val di Fassa si applicano tutte le norme previste dal presente Statuto per la tutela del gruppo linguistico ladino in provincia di Bolzano ».